

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 24 febbraio 2025

CIRCOLARE 2/25: FOCUS SUL RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF

*Gentili Clienti, con la presente desideriamo fornirvi un focus su una delle novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2025, di cui alla nostra circolare n. 1/2025. Ci riferiamo al **riordino delle detrazioni Irpef**. Nello specifico, l'articolo 1, comma 10, introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente **superiori a 75.000 euro**, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al **reddito percepito** nonché al **numero di figli presenti nel nucleo familiare**. Il successivo comma 11 prevede, invece, che **le detrazioni per figli a carico** si applicano esclusivamente con riferimento ai figli di età **inferiore a 30 anni**, salvo nel caso di disabilità accertata. Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli; è altresì esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che **non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero**.*

Dal 2025 le disposizioni del nuovo articolo 16-ter, al comma 1 prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli a carico (ossia che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).

Si ricorda che a seguito dell'introduzione del comma 3-bis all'articolo 15 del TUIR (avente ad oggetto le detrazioni per spese ed oneri), a decorrere dal 1° gennaio 2020, le detrazioni previste dall'articolo 15 spettano per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro mentre qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro esse spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro

IL CALCOLO:

Importi base

Il comma 2 dell'articolo 16-ter dispone che l'importo base di cui al comma 1 è pari a:

- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Coefficienti

Il comma 3 prevede che il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

STUDIO GECLA S.r.l. S.t.p.

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n.01

Via XX Settembre n.36 | 22100 Como | +39 031 242470 | info@gecla.com | www.gecla.com
pec: a.lazzati@consulentidellavoropec.it | CF e PI 3036150138 | REA 292215

Quindi, alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il **livello massimo di detrazioni percepibili annualmente** è pari a:

- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104);
- 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il **livello massimo di detrazioni percepibili annualmente** è pari a:

- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104);
- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico

Il comma 4 dell'articolo 16-ter, precisa che sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1:

- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
- b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Infine, il successivo comma 5 prevede che, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR ("detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici"), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del TUIR, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori;
- ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del TUIR ossia un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

In conclusione, si riportano alcuni esempi:

- un contribuente con un reddito IRPEF inferiore a 75.000 euro non avrà alcun limite alle detrazioni;
- un contribuente con un reddito IRPEF di 80.000 euro e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 9.800 euro (14.000 x 0,70);



- un contribuente con un reddito IRPEF superiore a 100.000 e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 5.600 euro (8.000 x 0,70).

Nello specifico:

Reddito complessivo: 95.000 euro;

Numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare: 2.

L'importo base è pari a 14.000 euro, il coefficiente applicabile è 0,85 ovvero 11.900 euro ammontare massimo di detrazioni IRPEF spettanti

Ipotizzando che il contribuente possa far valere le seguenti detrazioni:

- euro 800 per spese mediche;
- euro 15.000 per altre detrazioni soggette a limitazione

In pratica, in base ai nuovi parametri, le detrazioni effettivamente spettanti saranno pari a complessivi 12.700 euro (ovvero pari a 800 euro per spese mediche + 11.900 euro) per altre detrazioni, pari all'importo massimo in ragione del reddito conseguito e del coefficiente familiare.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti

Dott.ssa Alessandra Lazzati